



Regione Puglia



Comunità Europea

# **Comune di Vico del Gargano (Provincia di Foggia)**

## ***REGOLAMENTO* PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

“Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_”

# INDICE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità.
- Art. 2 - Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi
- Art. 2-bis - Competenze generali del Consiglio Comunale
- Art. 2-ter - Competenze della Giunta Comunale
- Art. 2-quater - Competenze del Segretario Generale
- Art. 2-quinquies - Competenze dei Dirigenti
- Art. 3 - Ambito applicativo ed esclusioni
- Art. 4 - Orientamento all'acquisto di beni e servizi

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

#### Capo I

##### Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

- Art. 5 - Procedure di selezione dei contraenti
- Art. 6 - Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/executori
- Art. 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti

#### Capo II

##### Gestione delle procedure selettive

- Art. 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte
- Art. 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari
- Art. 10 - Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi
- Art. 11 - Criteri per la valutazione delle offerte
- Art. 12 - Commissione giudicatrice**
- Art. 12-bis - Composizione della Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario oltre 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) per forniture e servizi, e oltre 40.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i lavori
- Art. 12-ter - Composizione della Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette con criterio del prezzo più basso
- Art. 12-quater - Composizione della Commissione di gara per affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 12-quinquies - Composizione della Commissione di gara per concessioni, project financing ed appalto integrato con acquisizione di progetto definitivo in sede di offerta
- Art. 12-sexies - Composizione della commissione di gara per i concorsi di idee e di progettazione

#### Capo III

##### Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione

- Art. 13 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 14 - Verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 15 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione
- Art. 16 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta

Art. 17 - Aggiudicazione definitiva

#### **Capo IV**

##### **Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria**

Art. 18 - Disposizioni applicabili e deroghe

#### **Capo V**

##### **Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici**

Art. 19 - Disposizioni applicabili

Art. 20 - Pubblicità delle procedure di aggiudicazione

Art. 21 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

Art. 22 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

Art. 23 - Criteri per la selezione dei contraenti

Art. 24 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

#### **Capo VI**

##### **Disposizioni particolari**

Art. 25 - Procedure riservate a soggetti del Primo Settore

Art. 26 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale

Art. 27 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI**

Art. 28 - Concessioni di servizi

Art. 29 - Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione

Art. 30 - Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

Art. 31 - Stipulazione dei contratti

Art. 32 - Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Art. 33 - Formalizzazione del contratto

Art. 34 - Cauzioni

Art. 35 - Spese contrattuali

Art. 36 - Diritti di segreteria

Art. 37 - Imposta di bollo e registrazione

Art. 38 - Esecuzione del contratto

Art. 39 - Subappalto

Art. 40 - Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini

Art. 41 - Collaudi e verifiche di conformità - Effetti

Art. 42 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche

Art. 43 - Penalità e risoluzioni contrattuali

Art. 44 - Transazione

Art. 45 - Accordo Bonario

Art. 46 - Liquidazione delle prestazioni

- Art. 47 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 48 - Cessioni di credito
- Art. 49 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e di rami d'azienda

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

- Art. 50 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

- Art. 51 - Elementi di riferimento
- Art. 52 - Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili
- Art. 53 - Procedura per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili
- Art. 54 - Formalizzazione dell'incarico professionale

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 55 - Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia
- Art. 56 - Aggiornamenti importi
- Art. 57 - Abrogazione di norme
- Art. 58 - Disposizioni transitorie
- Art. 59 - Disposizioni finali
- Art. 60 - Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

### **Articolo 2 - Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi**

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel presente regolamento.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
4. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
5. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. " o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - b) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal presente regolamento.
6. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, l'Amministrazione nomina, ai sensi della legge n. 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
7. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , anche come disciplinate dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
8. Il responsabile del procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi.

### **Articolo 2-bis - Competenze generali del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. Il presente Regolamento costituisce altresì definizione di criteri generali in materia contrattuale.

### **Articolo 2-ter - Competenze della Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.
3. La Giunta Comunale, è in particolare competente:
  - a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi qualora comportino una variazione all'importo complessivo del quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;
  - b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto ex articolo 57, comma 5, del D.Lgs.163/2006, nonché ex articolo 204, comma 1, D.Lgs. 163/2006 limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere;
  - c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, e 205, commi 1 e 4, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto di variante;
  - d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice;
  - e) all'approvazione dello schema di accordo bonario ex articolo 240 D.Lgs. 163/2006 o la presa d'atto di mancato accordo bonario;
  - f) all'approvazione della proposta di transazione del contratto ex articolo 239 D.Lgs. 163/2006;
  - g) all'approvazione della proposta di risoluzione del contratto ex articoli 135 e 136 D.Lgs. 163/2006;
  - h) all'aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei Servizi comunali previste nel presente Regolamento, in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente determinate da variazioni al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della dirigenza;
  - i) alle ulteriori incombenze individuate dal PEG.

#### **Articolo 2-quater - Competenze del Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 2-quinquies - Competenze dei Dirigenti**

1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.

2. Ai Dirigenti competono in particolare i seguenti atti:

- a) l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno di spesa;
- b) l'indizione delle gare d'appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi, per qualsiasi importo;
- c) l'approvazione del disciplinare di gara, qualora redatto;
- d) la redazione e la pubblicazione di avvisi e bandi di gara, di lettere di invito alle procedure ristrette e negoziate;
- e) le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
- f) la presidenza delle Commissioni di gara, **secondo quanto disposto nel Titolo II del presente Regolamento;**
- g) le procedure negoziate e gli affidamenti in economia di qualsiasi importo;

- h) l'affidamento degli incarichi professionali;
- i) la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni, di imprese ed affitti di aziende;
- k) le varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione che rientrano nella disponibilità del quadro economico;
- l) le varianti migliorative ex articoli 132, comma 3 secondo periodo, D.Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione nonché ex articolo 205, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006;
- m) l'autorizzazione al subappalto ex articolo 118, comma 8, D.Lgs. 163/2006;
- n) l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse;
- o) l'approvazione del certificato del collaudo, le cui contabilità non presentino riserve da parte della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
- p) la consegna anticipata;
- q) la proroga del termine di esecuzione del contratto;
- r) l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 43;
- s) l'adozione dell'accordo bonario come approvato dal precedente articolo 2-ter, comma 3 lettera e), e la relativa spesa;
- t) l'adozione dell'accordo transattivo come approvato dal precedente articolo 2-ter, comma 3 lettera f);
- u) la risoluzione del rapporto contrattuale;
- v) le autorizzazioni alle cessioni del credito di cui al successivo articolo 48;
- z) l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.

**3.** Nell'ambito degli elementi individuati nelle determinazioni a contrattare, spettano ai Dirigenti che hanno adottato queste ultime tutti quei compiti funzionali all'attuazione ed esecuzione dei contratti ed all'effettuazione di adeguati controlli di risultato.

### **Articolo 3 - Ambito applicativo ed esclusioni**

**1.** Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito.

**2.** In ogni caso le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 e dalle norme del Capo V del Titolo II dello stesso non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per appalti e contratti indicati dagli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per i quali vale quanto previsto dall'articolo 27 dello stesso decreto.

### **Articolo 4 - Orientamento all'acquisto di beni e servizi**

**1.** L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI**

#### **Capo I**

##### **Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità**

###### **Articolo 5 - Procedure di selezione dei contraenti**

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:

- a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
- c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, tra le quali è ricompreso il cottimo fiduciario;
- d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dalla legislazione attuativa delle direttive comunitarie disciplinanti gli appalti.
- e) "gare telematiche".

2. L'Amministrazione precisa nella determinazione a contrarre con cui avvia le procedure di selezione i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

###### **Articolo 6 - Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori**

1. L'Amministrazione ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate, quando ciò sia reso necessario in ragione di quanto stabilito dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , l'Amministrazione può procedere alla formazione di liste di accreditamento di operatori economici.

3. Le liste di accreditamento degli operatori economici di cui al precedente comma 2 sono formate sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di fornitura di beni, servizi e lavori dell'Amministrazione e sono utilizzate dalla stessa, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

###### **Articolo 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti**

1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non si applichi o si applichi solo in parte.

#### **Capo II**

##### **Gestione delle procedure selettive**

###### **Articolo 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte**

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

#### **Articolo 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari**

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e la struttura contenutistica minima stabilita dall'allegato IXA dello stesso decreto.

2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standard approvati dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1564/2005.

3. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IXA del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

4. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'onori.

5. Il capitolato speciale o d'onori illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal correlato allegato VIII.

#### **Articolo 10 - Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi**

1. L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'allegato VIII dello stesso.

2. Le specifiche tecniche precisano, in particolare, gli aspetti prestazionali, organizzativi e funzionali dell'appalto.

#### **Articolo 11 - Criteri per la valutazione delle offerte**

1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

2. Qualora l'Amministrazione scelga di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa indica l'opzione per l'esplicitazione dei criteri e delle relative ponderazioni:

a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara o alla parte procedurale del capitolato d'onori;

b) nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato d'onori, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.

3. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.

4. In relazione alla valutazione delle offerte economiche, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata espressamente nel bando di gara e distinta dall'importo stimato, determinato con riferimento al valore complessivo dell'appalto.

5. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

## **Articolo 12 - Commissione giudicatrice**

1. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , una commissione giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
3. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e verifica la regolarità documentale ed il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione alla gara.
4. La Commissione procede alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La suddetta verifica è realizzata per tutte le tipologie di appalti di servizi, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , di forniture di beni e per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 euro
5. La commissione giudicatrice, in caso di offerta economicamente vantaggiosa, procede all'apertura delle buste contenenti la parte tecnico-qualitativa e alla valutazione delle stesse in seduta riservata.
6. La commissione giudicatrice redige, ai sensi dell'articolo 78 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.
7. Il presidente della commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi a comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste dalla vigente normativa.
8. La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, una specifica graduatoria di merito dei concorrenti.
9. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte economica delle offerte in seduta pubblica. Il presidente dà lettura delle stesse. La commissione procede alla verifica delle offerte economiche in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.
10. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.
11. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.
12. Il Responsabile del Settore competente approva con propria determinazione i verbali di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e procede all'aggiudicazione provvisoria.
13. Qualora l'amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, può costituire una Commissione di gara con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della commissione giudicatrice di cui ai commi precedenti, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

## **Articolo 12-bis - Composizione della Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario oltre 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) per forniture e servizi, e oltre 40.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i lavori**

1. La Commissione di gara per gli affidamenti a procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando è composta da un numero dispari di componenti non superiori a cinque. La presidenza è

affidata al Responsabile del Settore che avvia la negoziazione; gli altri componenti sono scelti fra i dipendenti che svolgono funzioni connesse alla negoziazione nella struttura che cura l'affidamento.

2. La scelta dei componenti della commissione è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto dell'affidamento.

3. La Commissione è nominata con provvedimento del Responsabile competente per il Settore che effettua la negoziazione.

#### **Articolo 12-ter - Composizione della Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette con criterio del prezzo più basso**

1. La Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è così composta:

- a) Presidente: Responsabile del Settore Appalti o suo delegato;
- b) componente: Responsabile del Settore Tecnico che ha proposto l'indizione della gara d'appalto o suo delegato;
- c) componente: Istruttore Tecnico del Settore Appalti.

2. La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente con la presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà di avvalersi per compiti istruttori di taluni dei componenti o degli Uffici comunali.

3. Un Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Tecnico funge da ufficiale verbalizzante nelle sedute pubbliche di gara.

4. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con provvedimento del Responsabile di Settore che indice la gara.

#### **Articolo 12-quater - Composizione della Commissione di gara per affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più vantaggiosa**

1. La Commissione di gara per l'affidamento di servizi e forniture è così composta:

- Presidente: Responsabile del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Responsabile o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Istruttore tecnico/amministrativo del Settore Appalti..

2. La Commissione di gara per l'affidamento di lavori e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più vantaggiosa è così composta:

- Presidente: Responsabile del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Responsabile o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Istruttore tecnico/amministrativo del Settore Appalti.

3. Un Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Tecnico funge da ufficiale verbalizzante nelle sedute pubbliche di gara.

4. Le Commissioni di gara di cui ai precedenti commi possono essere integrate da altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto.

5. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con provvedimento del Responsabile di Settore che indice la gara d'appalto.

#### **Articolo 12-quinquies - Composizione della Commissione di gara per concessioni, project financing ed appalto integrato con acquisizione di progetto definitivo in sede di offerta**

1. La Commissione giudicatrice è presieduta dal Responsabile del Settore proponente l'appalto o altro Responsabile suo delegato, i Commissari sono scelti conformemente alla normativa vigente.

2. Il Responsabile del Settore proponente nomina la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

3. L'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione del Responsabile del Settore che ha indetto la gara. E' altresì effettuato con determinazione del Responsabile l'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.

## **Articolo 12-sexies - Composizione della commissione di gara per i concorsi di idee e di progettazione**

- 1.** In caso di concorso di idee e di progettazione, la Commissione di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre.
- 2.** I commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, purché almeno uno sia dipendente della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente della Commissione.
- 3.** Nel caso di una Commissione composta da una pluralità di membri interni ed esterni, la presidenza della medesima spetta al Responsabile del Settore che ha proposto il concorso. La nomina della Commissione deve avvenire contestualmente all'avvio della procedura di gara. E' altresì effettuato con determinazione del Responsabile del Settore l'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.

## **Capo III**

### **Verifica dell'anomalia delle offerte ed aggiudicazione**

#### **Articolo 13 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse**

- 1.** Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria/preliminare di merito l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui al successivo comma 2.
- 2.** L'Amministrazione provvede:
  - a)** nelle gare con offerte valutate secondo il criterio del prezzo più basso, a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
  - b)** nelle gare con offerte valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

#### **Articolo 14 - Verifica delle offerte anormalmente basse**

- 1.** Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'Amministrazione procede alla verifica delle stesse, avvalendosi per le procedure con offerta economicamente più vantaggiosa della stessa commissione giudicatrice e per le procedure con prezzo più basso di una specifica commissione, nominata secondo quanto previsto dal regolamento, che provvederà all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Rispetto ai tempi di richiesta delle giustificazioni e dei chiarimenti, nonché di consultazione eventuale, la commissione può stabilire termini superiori a quelli individuati nelle disposizioni richiamate a garanzia dei concorrenti.
- 2.** Qualora la commissione abbia deciso di consultare un rappresentante dell'offerente e questo non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.
- 3.** L'Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

## **Articolo 15 - Aggiudicazione provvisoria e verbalizzazione delle operazioni di gara/di selezione**

1. A seguito della valutazione delle offerte e dell'eventuale verifica di quelle risultate anomale, la commissione giudicatrice procede alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria, sulla base della graduatoria risultante dal procedimento.
2. Le operazioni di gara sono riportate in un verbale, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , nel quale sono specificamente motivati i punteggi attribuiti.

## **Articolo 16 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta**

1. L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide.
2. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4 e 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

## **Articolo 17 - Aggiudicazione definitiva**

1. **L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione definitiva con determinazione del Responsabile del Settore competente.**

## **Capo IV**

### **Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria**

#### **Articolo 18 - Disposizioni applicabili e deroghe**

1. L'Amministrazione aggiudica appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria nel rispetto di quanto previsto dalle previsioni contenute nelle parti I, II, IV e V, nonché dagli articoli 121, 122, 123 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
2. Alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dagli articoli da 23 a 28, 30 e per le disposizioni riportate nel Titolo III.

## **Capo V**

### **Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici**

#### **Articolo 19 - Disposizioni applicabili**

1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso decreto.
2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

#### **Articolo 20 - Pubblicità delle procedure di aggiudicazione**

1. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

### **Articolo 21 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte**

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

### **Articolo 22 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari**

1. L'Amministrazione predispone i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

### **Articolo 23 - Criteri per la selezione dei contraenti**

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

### **Articolo 24 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse**

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse.

## **Capo VI**

### **Disposizioni particolari**

#### **Articolo 25 - Procedure riservate a soggetti del **Primo Settore****

1. L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del **Primo Settore**, come individuabili in base all'articolo 5 della legge n. 328/2000 ed al D.P.C.M. 30 marzo 2001.

2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall'Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del **Primo Settore**, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 30 e 31.

#### **Articolo 26 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale**

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte

all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

#### **Articolo 27 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato**

**1.** L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

**2.** Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.

**3.** L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.

**4.** L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

**5.** Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

**6.** Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

### **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI**

#### **Articolo 28 - Concessioni di servizi**

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo.

#### **Articolo 29 - Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione**

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal **Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del CC n. 6 del 01.02.2010.**

2. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

#### **Articolo 30 - Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili**

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dai vigenti e specifici Regolamenti Comunali (**Regolamento alienazione beni immobili comunali, approvato con deliberazione del CC n. 25 del 20.05.2009**) ecc.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

#### **Articolo 31 - Stipulazione dei contratti**

**1.** L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:

- a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
- b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**2.** Qualora l'Amministrazione si trovi in condizioni tali da comportare la stipulazione del contratto in via d'urgenza, esplicita le motivazioni di tale adempimento accelerato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.

#### **Articolo 32 - Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici**

**1.** L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti per appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto e dal precedente articolo 31 per i contratti relativi ad altre tipologie di appalti.

#### **Articolo 33 - Formalizzazione del contratto**

**1.** I contratti di appalto sono stipulati:

- a) in forma pubblica o pubblica amministrativa, quando l'appalto sia di valore superiore a € 20.000,00 (I.V.A. esclusa);
- b) con scrittura privata, in tutti gli altri casi, formalizzata dal singolo Ufficio/Servizio di competenza.

#### **Articolo 34 – Cauzioni**

**1.** Le cauzioni sono validamente costituite secondo quanto previste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante contanti, deposito presso l'istituto bancario di riferimento del Comune, fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di legge.

**2.** La cauzione provvisoria che tutela l'ente per l'eventuale mancata stipulazione da parte dell'aggiudicatario, deve sempre avere un importo pari o non inferiore al 2% del valore della base d'asta.

**3.** La cauzione definitiva, pari al 10% del valore complessivo del contratto, è obbligatoria per tutti i contratti, salvo quanto previsto da leggi che dispongono inderogabilmente in modo diverso.

**4.** A garanzia della regolare esecuzione di forniture/servizi/lavori di importo inferiore a € 20.000,00= IVA esclusa, il Responsabile del Servizio può disporre la eventuale presentazione della cauzione di importo pari al 10% del valore dell'incarico.

#### **Articolo 35 - Spese contrattuali**

**1.** Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.

**2.** La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio contratti a versare le somme necessarie per la stipula del contratto.

### **Articolo 36 - I diritti di segreteria**

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. Il Segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo quanto prescritto dalla legge. Una quota di tali diritti è devoluta ad apposito fondo presso l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella misura prevista dalla legge.

### **Articolo 37 – Imposta di bollo e registrazione**

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.
2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
3. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Contratti.

### **Articolo 38 - Esecuzione del contratto**

1. In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
2. L'Amministrazione inserisce in ogni capitolato per appalti di servizi o forniture continuative la clausola di adeguamento / revisione dei prezzi, assumendo a riferimento, sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , parametri relativi ad indicatori di prezzo afferenti al servizio o alla fornitura oggetto dell'appalto.
3. L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell'esecuzione degli appalti.

## **Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti**

### **Articolo 39 - Subappalto**

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è autorizzato con determinazione del Responsabile alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione entro 20 giorni - pena la sospensione dei pagamenti - dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.
4. La sospensione dei pagamenti di cui al comma precedente è applicata automaticamente ed a prescindere da qualsivoglia eccezione o contenzioso tra appaltatore e subappaltatore.

### **Articolo 40 - Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini**

1. Il collaudo delle forniture e le verifiche di conformità delle prestazioni di servizi sono effettuati a cura del responsabile dell'esecuzione, mediante accertamento comprovato dai destinatari del bene/servizio ed attestato con idonea documentazione predisposta dal responsabile del procedimento, la quale è acquisita dallo stesso agli atti dell'appalto.
2. Nel Caso di forniture/prestazioni di particolare complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono una pluralità di competenze, le attività di collaudo e verifica di conformità possono essere affidate tramite incarico a soggetti in possesso della necessaria professionalità,

prioritariamente individuati all'interno dell'Amministrazione tra i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale o tra i funzionari.

**3.** Nell'ipotesi di carenza di professionalità adeguate all'interno dell'Amministrazione accertata e certificata dal responsabile del procedimento, si procede all'affidamento dell'incarico a soggetti esterni scelti secondo le procedure di affidamento dei servizi.

**4.** In relazione alle peculiarità o all'importo di specifiche prestazioni, il collaudo o la verifica di conformità possono essere effettuati in forma semplificata, facendo ricorso a certificazioni di qualità o a documentazione di contenuto analogo, ovvero tramite controlli a campione, con modalità comunque idonee ad un'effettiva verifica dell'esecuzione del contratto.

**5.** Le verifiche di conformità sono avviate entro il termine previsto dal contratto e devono concludersi non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero entro diverso termine previsto nel contratto.

#### **Articolo 41 - Collaudi e verifiche di conformità - Effetti**

**1.** La documentazione attestante la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali per beni e servizi, viene trasmessa al Responsabile dell'Esecuzione del contratto e costituisce atto preliminare ai fini della liquidazione del fornitore; quest'ultima ha altresì valore di notifica al fornitore dell'avvenuto collaudo/accettazione di conformità del bene/prestazione.

**2.** In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti analiticamente (ove possibile con stima dei connessi effetti economici) in apposita relazione e notificati al fornitore, al quale vengono riconosciuti 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

**3.** Sulla base delle risultanze dei collaudi e delle verifiche, il Responsabile dell'Esecuzione dispone per la liquidazione delle forniture/prestazioni, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari nei confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità al contratto.

**4.** E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di verifica di conformità.

#### **Articolo 42 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche**

**1.** La verifica della buona esecuzione ed agibilità di un'opera pubblica è effettuata mediante il rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

**2.** Qualora sia necessario attestare l'agibilità di un'opera pubblica, anche nelle more del rilascio del certificato di cui al comma precedente, il Responsabile del Settore Tecnico interessato predispone apposita determinazione dirigenziale che riveste, a tutti gli effetti consentiti dalla legge, le caratteristiche del certificato di agibilità medesimo.

#### **Articolo 43 - Penalità e risoluzioni contrattuali**

**1.** Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente Regolamento, nonché dei Capitolati speciali e di gara.

**2.** Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la valutazione degli inadempimenti comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto.

**3.** Qualora l'importo della penalità, computato in applicazione del capitolato, ecceda il 10% dell'importo contrattuale, si può procedere di diritto alla risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del procedimento.

#### **Articolo 44 - Transazione**

**1.** Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'accordo transattivo dovrà essere proposto a cura del responsabile del procedimento all'approvazione della Giunta Comunale, come previsto dall'articolo 2-ter, comma 3, lettera f), e nel caso in cui l'importo delle concessioni o delle rinunce delle parti ecceda i 100.000,00 Euro, al parere dell'Avvocatura comunale.

#### **Articolo 45 - Accordo Bonario**

1. Per le opere pubbliche le controversie oggetto di riserve sui documenti contabili da parte dell'Appaltatore comportano l'attivazione dell'accordo bonario secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Nel caso di appalti e concessioni di opere pubbliche di importo inferiore a 10 milioni di Euro la formulazione della proposta motivata di accordo bonario spetta unicamente al Responsabile del Procedimento.

3. Per lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro la competenza spetta, invece, ad una apposita Commissione, la quale non assume comunque alcuna decisione vincolante per l'Amministrazione, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'accordo unanime tra i componenti della Commissione stessa.

4. Per i servizi e le forniture sono applicabili le norme di cui sopra in quanto compatibili.

#### **Articolo 46 - Liquidazione delle prestazioni**

1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle forniture di beni o servizi regolarmente ordinate vengono esaminate dalla funzione competente del Servizio, Divisione o Circoscrizione ordinante per accertarne:

a. la rispondenza delle quantità richieste con quelle effettivamente ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità e dei collaudi;

b. la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;

c. l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali;

d. l'avvenuto rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e, per i pagamenti superiori ai 10.000,00 Euro, l'esito positivo delle verifiche di legge relative all'insussistenza di mancati pagamenti delle cartelle di riscossione dei ruoli.

2. Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente, il Responsabile della funzione competente, su proposta del responsabile del procedimento, constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui è dato atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.

Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative, od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone i termini al fornitore in forma scritta. Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche parziale, per il corrispondente importo maturato.

3. Gli atti inerenti la liquidazione sono trasmessi attraverso il sistema informativo degli acquisti al Servizio Risorse Finanziarie che attiva le procedure di pagamento secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità. Nel caso di spese minute e urgenti il pagamento è effettuato a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione competente, a valere sulle proprie disponibilità di Cassa.

#### **Articolo 47 - Divieto di cessione del contratto**

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata - pena la sospensione dei pagamenti - alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Responsabile, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative

alla contrattazione, nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

#### **Articolo 48 - Cessioni di credito**

**1.** Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. In ogni caso e ad ogni effetto la cessione decorre dalla data dell'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione.

**2.** La cessione dei crediti verso l'Amministrazione derivanti da contratti d'appalto o di concessione è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

**3.** L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Responsabile, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

**4.** Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettate, le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

**5.** In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Articolo 49 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e di rami d'azienda**

**1.** Le cessioni di azienda e rami d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese appaltatrici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'appalto.

**2.** Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

**3.** Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

#### **Articolo 50 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

**1.** L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

**2.** Alla procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall'Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**

#### **Articolo 51 - Elementi di riferimento**

1. L'Amministrazione può conferire incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 46 comma 1 D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, dall'articolo 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, da alcune norme di settore e secondo le norme contenute nel Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nella parte in cui disciplina il conferimento degli incarichi esterni, **qualora applicabili**.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

#### **Articolo 52 - Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili**

1. L'amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori ed assimilabili nel rispetto di quanto previsto in ordine ai presupposti per il loro conferimento dall'articolo 90, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

#### **Articolo 53 - Procedura per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili**

1. L'Amministrazione affida incarichi di progettazione, di direzione lavori o a questi assimilabili in base a quanto previsto dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

2. Gli incarichi di importo inferiore ai 100.000 euro sono affidati a professionisti scelti a seguito di consultazione tra almeno cinque soggetti idonei in relazione all'oggetto dell'incarico, mediante la procedura individuata dall'articolo 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .

3. In casi di particolare urgenza o per circostanze eccezionali, tali da poter recare pregiudizio al processo di realizzazione del lavoro o dell'opera, l'Amministrazione può conferire direttamente incarichi di progettazione, direzione lavori o assimilabili, quando di importo inferiore a 100.000 euro, a soggetti con adeguata esperienza professionale in relazione all'oggetto dell'incarico.

#### **Articolo 54 - Formalizzazione dell'incarico professionale**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

3. Qualora l'importo dell'incarico professionale sia di valore superiore a € 20.000,00= viene redatto apposito contratto in forma pubblica o pubblica amministrativa e le spese contrattuali di cui agli artt. 35, 36 e 37 del presente Regolamento sono attribuiti al professionista, senza diritto di rivalsa.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 55 - Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia**

1. L'Amministrazione può ricorrere, in alternativa alle procedure disciplinate dal presente regolamento, all'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalla regolamentazione attuativa della stessa disposizione, entro i limiti di valore e con le modalità stabilite dalla normativa vigente **ed inoltre, in osservanza alle disposizioni regolamentari di cui al "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del CC n. 03 del 30.01.2008"**.

#### **Articolo 56 - Aggiornamento degli importi**

1. I valori monetari specificati nelle varie disposizioni del presente regolamento possono, con provvedimento amministrativo, essere aggiornati entro il mese di febbraio di ciascun anno, per adeguarli alle variazioni del potere d'acquisto dell'euro verificatesi nel corso dell'anno precedente.

#### **Articolo 57 - Abrogazione di norme**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti, nonché tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.

#### **Articolo 58 - Disposizioni transitorie**

1. In relazione all'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. richiamate nel presente regolamento valgono in termini transitori, sino all'adozione *del regolamento attuativo generale*, le previsioni esplicitate nell'articolo 253 del decreto stesso.

2. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.

#### **Articolo 59 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

#### **Articolo 60 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.